



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA NELLA CAUSA n. r.g. 56222/2020

tra

DANIELE PALLOTTA
[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTI

e

DIANA ELENA LACUSTA

RESISTENTE

Il giudice sciogliendo la riserva:

letti gli atti;

rilevato che la vendita dell'immobile, di proprietà esclusiva di [REDACTED] risale al 26.8.2020, allorché i signori [REDACTED] Lacusta erano ancora uniti in vincolo matrimoniale; la casa in esame costituiva la residenza coniugale dei predetti in costanza di matrimonio, come si desume dal ricorso per separazione personale depositato dal [REDACTED] nel quale è evidenziato che, nonostante le risultanze dei certificati anagrafici, i coniugi avevano adibito a casa familiare l'immobile di via Colagrossi; tanto risulta anche dall'accordo del 7.9.2019 depositato dai ricorrenti, mentre la circostanza che per qualche mese la resistente si sia allontanata dall'abitazione medesima non assume rilevanza, sia per il breve lasso temporale di riferimento, sia perché ella comunque ivi è ritornata ad abitare in forma stabile dal marzo del 2020; che, dunque, l'immobile è stato venduto allorché non era ancora venuta meno la vita coniugale con la separazione ed allorché, dunque, i signori [REDACTED] e Lacusta ivi abitavano e dell'immobile erano entrambi compossessori; la circostanza che la resistente fosse a conoscenza della vendita non rileva, avendo comunque la resistente continuato a mantenere il compossesso dell'appartamento e non essendosene mai privato: vero è che con la vendita dell'immobile e la consegna delle chiavi dell'appartamento ai ricorrenti a questi ultimi è stato trasferito il compossesso del loro dante causa, ex art. 1146 c.c.; vero è anche, tuttavia, che a seguito dell'ordinanza di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice della separazione la resistente gode all'attualità di un titolo per possedere l'immobile in via esclusiva, mentre le vicende afferenti al titolo di proprietà non rilevano in questa sede, dovendo essere risolte in sede petitoria;

rilevato che in conclusione i ricorrenti non sono possessori dell'appartamento sito in via Colagrossi [REDACTED] con la conseguenza che il ricorso va rigettato; le spese di lite vanno compensate, essendo l'ordinanza presidenziale di assegnazione della casa coniugale stata emessa dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Il Giudice
dot. Daniela Francavilla

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]